

Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE ROMA

RICORSO

IL SIG. TRIZZINO GIUSEPPE nato a Menfi il 11.06.1977 e residente in Ribera al c.so Umberto n.110 c.f. TRZGPP77H11F126M, rappresentato e difeso dall'avv. Santina Franco, del foro di Patti, c.f. FRNSTN77D55I199A, fax 0921337557, pec santinafranco@avvocatimistretta.it, giusta procura speciale allegata, unitamente alla quale elegge domicilio in Roma, alla via Pasubio n. 15, presso lo studio dell'avv. Valentina Vitale

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, (C.F. 80185250588), in seguito MIUR, in persona del Ministro p.t., UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del legale rappresentante pro-tempore UFFICIO V AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi, n. 12

RESISTENTE

NEI CONFRONTI DI

sig. ra **DI CARO MARIA PIA GIOVANNA** nata il 06.08.1996 residente ad Agrigento c.f. DCRM PG69M46A089Z, email pec. mariapiagiovannadicaro@avvocatiagrigento.it

CONTROINTERESSATO

PER L'ANNULLAMENTO previa sospensione dell'esecuzione e/o adozione di idonee misure cautelari anche con provvedimento presidenziale monocratico ex art 56 c.p.a.-:

- del provvedimento prot. n. 0012341 del 09.08.2021 (Registro Ufficiale), a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento, e dell'allegato elenco, con il quale, i soggetti in possesso di titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti dal Ministero, tra cui il ricorrente, sono stati esclusi dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. n. 51 del 03.03.2021
- delle **relative graduatorie GPS/ELENCHI AGGIUNTIVI** per la classe di concorso ADSS sostegno, riapprovate, **ripubblicate con provvedimento prot. n. 13421 del 03.09.2021** del Ministero dell'istruzione Ambito territoriale di Agrigento, nella parte in cui l'odierno ricorrente è stato escluso dalla prima fascia;
- ove necessario, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere dal ricorrente, **della nota del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 1219 del 10.8.2021 (Registro Ufficiale), a firma del Capo Dipartimento;**
- ove necessario, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere dal ricorrente, **del D.M. Istruzione n. 51 del 3.3.2021 nella parte in cui (art. 1, punto 1 e art. 2, punto 1)** stabilisce ovvero viene interpretato nel senso che, relativamente ai titoli conseguiti all'estero, possono partecipare alla procedura soltanto coloro i quali abbiano non soltanto conseguito, ma anche ottenuto il provvedimento di riconoscimento del titolo estero, senza possibilità di essere nelle more ammessi con riserva;
- ove necessario, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere dal ricorrente **del D.M. Istruzione n. 242 del 30.7.2021**, emanato in attuazione del precedente D.M., e **della successiva Nota Min. Istruzione prot. n. 25089 del 6.8.2021** nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento, nonché del successivo avviso del 9.8.2021 prot. n. 25187;
- ove occorra e per quanto di ragione, della **nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 25348 del 17.8.2021** avente ad oggetto direttive in ordine al

riconoscimento dei titoli spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili;

- **della comunicazione della Direzione generale dell'USR SICILIA N. 20742 del 09.08.2021 richiamata nel decreto di esclusione impugnato**
- **di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque inerente i provvedimenti impugnati**

AL FINE DI

- ammettere il ricorrente o nelle prime fasce delle Graduatorie provinciali per le Supplenze (G.P.S.) di cui all'O.M. richiamata per la classe di concorso ADSS (sostegno scuola secondaria).

FATTO

Il ricorrente, è un aspirante docente, inserito nella seconda Fascia della GPS della provincia di Agrigento, giusta domanda presentata nei termini di legge, per la classe di concorso A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO e ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO.

In data 07.04.2021 conseguiva in Spagna presso l' UNIVERSIDAD SAN JORGE DE ZARAGOZA, AUTOVIA A-23 ZARAGOZA-HUESCA, KM. 299 - 50830 VILLANUEVA DE GALLEGO, il titolo di specializzazione sul sostegno (come risulta dalla documentazione in atti allegata) a conclusione del ciclo di studi post-secondari denominato "CURSO EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE CORSO IN ATTENZIONE ALLE SPECIFICHE ESIGENZE DI SOSTEGNO della durata di anni 1, cui ha potuto accedere in seguito all'omologazione del diploma di laurea conseguito in Italia (si veda documentazione in atti).

Il predetto titolo di specializzazione è certamente equiparabile ai titoli di specializzazione sul sostegno rilasciati in Italia, come specificato nel c.d. **"CERTIFICADO DE PRACTICAS"** cioè, nell'attestato rilasciato al ricorrente al termine del percorso formativo seguito in Spagna, in cui si specifica che lo stesso ha completato e superato la formazione

pratica con durata di 300 ore, corrispondenti al corso in Attenzione alle specifiche Esigenze di sostegno Educativo nella scuola secondaria.

Pertanto, in considerazione di quanto disposto dalle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, disciplinanti la procedura di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, il titolo che consente di potere insegnare sui posti di sostegno in uno stato membro (in questo caso in Spagna), certamente deve essere riconosciuto a tale scopo anche in Italia.

In virtù di tale regolamentata equiparazione, il ricorrente ha presentato, in data 02.07.2021 specifica istanza volta al riconoscimento ed alla convalida in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna (si veda in atti), corredandola, a tal fine, di tutta la documentazione necessaria e, in particolare, della copia conforme della carta d'identità attestante la nazionalità del richiedente, delle copie dei titoli di studio e dei certificati conseguiti in Italia, della copia dell'attestato di compimento degli studi conseguito in Spagna certificante il completamento della formazione per il sostegno nella scuola secondaria, della copia della scheda di valutazione scolastica e dei programmi analitici degli studi compiuti presso l'università spagnola ed ancora delle copie delle certificazioni linguistiche possedute (si veda documentazione in atti allegata).

Successivamente, stante quanto previsto dal decreto ministeriale n. 51/2021 che in attuazione di quanto previsto nell'ordinanza 60/2020 ha disposto la formazione degli elenchi aggiuntivi alle GPS, per l'inserimento dei soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione entro il 20.07.2021, termine poi prorogato al 31.07.2021, il sig. Trizzino, presentava apposita domanda per l'inserimento nei c.d. elenchi aggiuntivi, in virtù del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, in data 07.04.2021 e richiesta di relativo riconoscimento del 02.07.2021.

Acquisita la sopraddezza istanza, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento, ha, quindi, aggiornato le graduatorie relative agli elenchi aggiuntivi delle GPS per il personale docente a.s. 2021/2022, includendovi l'odierno ricorrente.

Purtroppo però, con amara sorpresa, in data 09.08.2021 veniva pubblicato dall'Ambito

Territoriale di Agrigento il decreto di esclusione dagli elenchi aggiuntivi, con allegato elenco (in cui era appunto inserito il ricorrente) che prevedeva l'esclusione di coloro che avevano conseguito il titolo di specializzazione all'estero (Spagna o Romania) e non erano ancora in possesso del riconoscimento in Italia da parte del Ministero Competente.

Tale esclusione ha impedito al ricorrente di partecipare alla forma speciale di reclutamento prevista dall'art. 59 del D.L. 25.5.2021, n. 73, come convertito con L. 23.7.2021, n. 106, volta a consentire, in via straordinaria ed esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, che: *i posti comuni e di sostegno nell'organico dell'autonomia, vacanti e disponibili dopo le immissioni in ruolo secondo la legislazione vigente, sono assegnati, con contratti a tempo determinato, ai docenti iscritti nella prima fascia delle GPS ovvero negli elenchi aggiuntivi, cui possono inserirsi coloro che, entro il 31.7.2021, abbiano "conseguito" il titolo di abilitazione o specializzazione (co. 4); in fase di esecuzione del contratto, i candidati svolgono anche il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 59/2017, seguito da una prova disciplinare (co. 6), superato il quale possono essere assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo (co. 8).*

Posto quanto sopra, si propone il presente ricorso che si affida ai seguenti motivi:

DIRITTO

MOTIVO I

VIOLAZIONE DI LEGGE: ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEL BANDO (LEX SPECIALIS) ED IN PARTICOLARE DELL'O.M. N. 60/2020 E DEL D.M. 51/2021 – VIOLAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEL GIUSTO E CORRETTO PROCEDIMENTO – OMESSA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART. 59 COMMA 4 L. 25.5.2021 N. 73 – NONCHÉ DEL D.M. N. 242 DEL 30.7.2021 – ERRORE NEI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI POTERE: CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – INGIUSTIZIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Con il presente ricorso si lamentata l' illegittima esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS di I° Fascia per le classi di concors ADSS (Sostegno) e la conseguente preclusione della possibilità di poter partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento prevista dall'art. 59, co.

4 e segg., del D.L. n. 73/2021, conv. con L. n. 106/2021 in ragione dei seguenti motivi di impugnazione.

In particolare il decreto di esclusione oggetto della presente impugnazione prot. n. 0012341 del 09.08.2021 (Registro Ufficiale), a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento, non contiene una esplicita motivazione dell'esclusione, ma rimanda alla comunicazione (quale atto interno) della Direzione generale dell'USR SICILIA N. 20742 del 09.08.2021, tra l'altro mai pubblicata e pertanto non conosciuta nel suo contenuto dal ricorrente.

Evidentemente il primo vizio che inficia la legittimità del provvedimento di esclusione in questione è certamente la totale carenza di motivazione che non consente al destinatario di comprendere i motivi della decisione dell'Amministrazione nel disporre l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi.

Tale motivo sarebbe quindi assorbente e potrebbe già da solo condurre all'annullamento del provvedimento impugnato, ma per mero tuziorismo difensivo si espongono, comunque, gli ulteriori motivi per cui il presente provvedimento debba intendersi ingiusto ed erroneo.

Ove il motivo di esclusione del ricorrente sia fondato sul presupposto che lo stesso abbia conseguito all'estero il titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno e tale titolo non risulta ancora riconosciuto, sarebbe palese l'infondatezza ed erroneità di tale assunto poiché, ai fini sia dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi nei sensi previsti dalla normativa speciale di cui al D.M. n. 51 del 3.3.2021 (adottato in applicazione dell'O.M. n. 60/2020), sia della partecipazione alla procedura straordinaria per la nomina dei docenti sul sostegno per l'anno scolastico 2021/2022 (ex art. 59, co. 4, del D.L. n. 73/2021, come conv. con L. n. 106/21 *sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3*

maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021), non è affatto richiesto che, alle previste date di scadenza dei termini, il docente dovesse aver ottenuto anche il formale decreto di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero.

Lo stesso dicasi anche per i successivi atti (D.M. n. 242 del 30.7.2021, nota prot. n. prot. n. 25089 del 6.8.2021, avviso del 9.8.2021, nota prot. n. 25348 del 17.8.2021, etc.) emanati dal Ministero dell'Istruzione.

Da un'attenta lettura dei richiamati dettati normativi, emerge, infatti, come sia richiesto soltanto di aver conseguito il titolo e che si tratti di un titolo che possa essere riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. Esattamente come è dato riscontrare nella vicenda di specie, atteso che: il titolo di specializzazione sul sostegno in Spagna è stato conseguito dal ricorrente in data 07.04.2021; trattandosi di un titolo valido e riconoscibile, lo stesso in data 02.07.2021 ha presentato apposita domanda di riconoscimento ancora in corso di definizione.

Ogni altra differente interpretazione del dettato normativo regolante le procedure in questione si rivelerebbe del tutto destituita di fondamento per evidente violazione dei superiori principi comunitari, oltre che dello stesso articolato normativo di cui all'art. 59 del D.L. n. 73/2021, come conv. con L. n. 106/2021.

Sebbene, inoltre, il D.M. n. 51/2021 riguardi una procedura straordinaria rispetto a quella ordinaria prevista e disciplinata dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, è pur vero che lo stesso D.M. n. 51/2021 contiene, all'art. 7, co. 1, una clausola di salvaguardia in forza della quale per quanto non espressamente previsto dal predetto decreto “valgono” le disposizioni contenute nella citata O.M 60/2021, che, appunto, all'art. 7, co. 4, lett. e) – prevede espressamente che, *“qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”*.

Anche sotto tale aspetto - gli impugnati provvedimenti sono illegittimi e vanno annullati, con ogni ulteriore effetto di legge, in considerazione della circostanza che, l'immissione negli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS per il sostegno non è esclusa dalla circostanza che, in relazione al titolo conseguito all'estero, sia stata soltanto inoltrata la domanda di riconoscimento e non sia stato ancora effettivamente adottato il relativo decreto di riconoscimento, ben potendo (e dovendo) la P.A. ammettere tali candidati con riserva, sia negli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS, sia in

relazione alla procedura straordinaria di immissione in ruolo bandita ex art. 59, co. 4 e segg., del richiamato D.L. n. 73/2021.

Conseguentemente, anche gli impugnati atti amministrativi generali del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e Ricerca si rivelano illegittimi nella parte in cui non consentono ovvero vengono impropriamente interpretati nel senso che precludono la proposizione della domanda di inserimento, con riserva, nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento. Infatti, sia l'ordinanza ministeriale n. 60/2020, sia l'art. 59, co. 4 e segg., del D.L. n. 73/2021, come conv. con. L. n. 106/21, non richiedono affatto che il titolo conseguito all'estero debba anche, nei termini di scadenza indicati, essere stato espressamente riconosciuto con apposito provvedimento statale interno. E ciò perché, come innanzi esplicitato, stabiliscono *expressis litteris* che il titolo anzidetto debba essere stato **conseguito** (in tal senso, l'art. 59, co.4, cit.) e che debba essere stato dichiarato come posseduto nella relativa istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS (art. 7, co. 4, lett. e, O.M. n. 60/2020).

Sul punto, codesto ecc.mo Tar ha unanimemente deciso con diverse ordinanze (una fra tutte 10411 del 09.10.2021) in cui testualmente si afferma, con riferimento a quanto previsto dall'O.M. 60/2020 *“Dalla natura di lex specialis della richiamata ordinanza rispetto al procedimento di formazione delle GPS discende che l'Amministrazione sia tenuta a dare attuazione alle disposizioni in essa contenute, senza ulteriori margini di discrezionalità, venendo in rilievo un vero e proprio autovincolo per l'esplicarsi della successiva azione amministrativa e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento che di tutela della parità di trattamento tra i candidati, che risulterebbero certamente pregiudicati laddove si dovesse consentire all'Amministrazione di poter modificare o, comunque, di interpretare in maniera diversa e più restrittiva, le regole di partecipazione alla procedura già cristallizzate nell'atto generale a monte. Effettuata tale doverosa premessa, deve aggiungersi che per quanto riguarda la formazione degli elenchi aggiuntivi alle succitate graduatorie, valevoli per il solo a.s. 2021/22 e rilevanti ai fini dell'odierna controversia, la richiamata ordinanza n. 60/2021, all'art. 10 segnatamente, ha espressamente previsto che le modalità relative alla loro costituzione venissero indicate a cura di un successivo decreto.*

Con l'impugnato decreto ministeriale n. 51/2021 l'Amministrazione ha dato attuazione all'ordinanza, disponendo la formazione degli anzidetti elenchi aggiuntivi e statuendo, all'articolo 2, che “Nelle more della ricostituzione delle

graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.

Tale disposizione, nell'estendere il termine per acquisire i titoli di partecipazione alla procedura originariamente fissati, in considerazione dell'impatto della pandemia sui tempi necessari per la conclusione dei corsi di formazione prodromici, ha semplicemente previsto l'applicabilità della stessa anche ai soggetti con titolo conseguito all'estero, senza indicare alcuna restrizione ulteriore rispetto alla possibilità per gli stessi di essere inseriti negli elenchi aggiuntivi con riserva nelle more del riconoscimento del titolo conseguito, così come previsto, in via generale, dall'ordinanza n. 60/2020 e così come consentito ai soggetti in precedenza inseriti nelle GPS.

Peraltro, è lo stesso decreto ministeriale a prevedere, all'articolo 7, che “Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858”, con ciò significando che in assenza di statuizioni espressamente derogatorie contenute nel decreto, come nel caso di specie, a dover trovare applicazione devono essere i dettami promananti dalla richiamata ordinanza.

*In altri termini, la disciplina generale riferita alla procedura di formazione delle GPS risulta essere stata interamente ed esaustivamente dettata dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, con conseguente necessità della sua unitaria applicazione sia alle graduatorie provinciali originarie che ai successivi elenchi aggiuntivi. Inoltre, anche a voler astrattamente ammettere che il sopravvenuto decreto ministeriale fosse stato autorizzato ad apportare delle modifiche a tali regole, circostanza che comunque il Collegio esclude per le ragioni sopra evidenziate, lo stesso non pare comunque aver dettato, in concreto, **delle disposizioni che possano essere letteralmente interpretate nel senso di escludere la possibilità di ammissione con riserva dei candidati che abbiano conseguito i titoli di partecipazione all'estero nei termini previsti e che abbiano presentato, entro lo stesso termine, apposita domanda di riconoscimento.** Sul punto,*

va altresì rilevato come il successivo art. 59, co. 4 del d.l. n. 73/2021, nell'istituire un piano straordinario di assunzioni attingendo dalla prima fascia delle GPS e dagli elenchi aggiuntivi ha evidenziato come agli stessi "possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021". La disposizione, dunque, pare dare continuità a quanto già statuito dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, riconoscendo la possibilità per gli aspiranti di essere iscritti con riserva negli elenchi aggiuntivi.

Da ultimo, deve essere disattesa la considerazione effettuata dall'Amministrazione resistente nei suoi scritti difensivi, nella parte in cui ritiene che l'asserita mancata previsione dell'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi dei candidati con titolo acquisito all'estero sia stata dettata dalla circostanza di dover evitare che, atteso il ridotto periodo di validità degli elenchi in questione, pari ad un solo anno scolastico, detti docenti potessero beneficiare di contratti a tempo determinato per lo svolgimento di supplenze senza la previa effettiva verifica della riconoscibilità dei titoli vantati da parte del Ministero competente.

In ossequio al d.lgs. n. 206/2007 deve invero rilevarsi come il termine massimo per la conclusione del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero sia pari a centoventi giorni dalla presentazione della domanda, con ciò significando che il suo rispetto consentirebbe all'Amministrazione, già nei primi mesi di avvio dell'anno scolastico, di verificare se l'ammissione con riserva dei docenti interessati negli elenchi aggiuntivi sia stata, o meno, sorretta da titoli validi e riconosciuti nel nostro ordinamento, consentendole di adottare tempestivamente le discendenti determinazioni in caso negativo.

In altre parole, la circostanza che la conclusione di detti procedimenti di riconoscimento si protragga molto spesso ben oltre gli indicati termini procedurali, non pare poter costituire una valida ragione per derogare alle disposizioni contenute, in via generale, nell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 con riferimento agli aspiranti all'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS che abbiano conseguito un titolo all'estero, ai quali, pertanto, non può certo chiedersi di dover sopportare il pregiudizio derivante dalla mancata osservanza dei termini imposti all'Amministrazione per la conclusione dei richiamati procedimenti di riconoscimento che, evidentemente, si risolve in una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai docenti che hanno invece beneficiato della riserva ai fini dell'inserimento nelle GPS originarie disciplinate dalla medesima ordinanza. Per le suesposte ragioni il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Posto quanto sopra, illegittimo deve ritenersi il provvedimento di esclusione, così come i decreti di

approvazione delle GPS rettificati a seguito delle dette esclusioni successivamente pubblicate.

MOTIVO II

VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ –

Altrettanto illegittima deve ritenersi l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie degli elenchi aggiuntivi delle GPS per le supplenze relative alle Classi ADSS (1° Fascia), anche nell'ipotesi in cui la stessa dovesse essere fondata su quanto indicato nella nota prot. n. 1219 del 10.8.2021 con la quale il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, che nel rendere parere sulle previsioni del D.M. 51/2021 in merito ai titoli di specializzazione su posti di sostegno conseguiti all'estero, ha evidenziato che tutte le domande di riconoscimento inoltrate al detto Dicastero sarebbero viziate da incompetenza. Ciò in considerazione del fatto dello scorporo del M.I.U.R., a seguito del quale la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero dovrebbe essere inoltrata non al Ministero dell'Istruzione bensì al Ministero dell'Università e della Ricerca (asseritamente ritenuto competente).

Ove questa fosse la ragione dell'impugnata esclusione la stessa si appalesa, all'evidenza, illegittima sotto molteplici profili. Come noto, è principio pacifico nel nostro ordinamento – si veda il combinato disposto degli artt. 1, co. 1, 2-bis, e 6 della L. 7.8.1990, n. 241 – che, dinanzi alla proposizione di un'istanza ad Amministrazione che si ritiene incompetente, quest'ultima, lungi dal poter rimanere semplicemente inerte ovvero limitarsi formalmente a rigettare l'istanza per tale

ragione, è tenuta – nel rispetto delle norme appena citate, oltre che in ossequio ai più generali principi di economicità, buona fede e leale collaborazione – a trasmettere la richiesta all'Amministrazione ritenuta competente, la quale provvederà poi ad istruire e decidere la pratica. Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di statuire, infatti, che *“costituisce principio 9 generale del vigente procedimento amministrativo che l'amministrazione, ove non si ritenga competente ad evadere la pratica oggetto d'istanza di un cittadino, è tenuta ad inviarla all'ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente e, laddove previsto, anche a fornire all'amministrazione competente il proprio contributo istruttorio. Tale principio è normativamente sancito dall'art. 2 comma 3 D.P.R. n. 1199 del 1971 in materia di ricorsi gerarchici, ma è applicabile ad ogni istanza presentata alla P.A. (TAR Piemonte, sent. n. 1136/2013)”* (T.A.R. Campania-Salerno, Sez. II, sent. n. 2191/2015; T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. n. 1136/2013). Dunque, l'istanza eventualmente indirizzata ad un plesso amministrativo non competente non è tamquam non esset ovvero inesistente, bensì perfettamente valida ed esistente, dovendo, piuttosto, essere inoltrata, da parte della stessa P.A. che l'ha ricevuta, alla P.A. ritenuta competente. Nell'ipotesi che ci occupa, quindi, saremmo tutt'al più d'innanzi a una mera incompetenza relativa e non certo assoluta, considerato tra l'altro che la scorporo del M.I.U.R. è avvenuto soltanto nel 2020 e le prime sentenze sul riparto delle competenze in tal senso sono del 2021. Ne discende, pertanto, che l'ulteriore assunto su cui si fonda la nota prot. n. 1219 del 10.8.2021 - cioè che vanno esclusi i docenti che hanno conseguito all'estero abilitazione su posto di sostegno non riconosciuta qualora non risulti prodotta per essa la domanda di riconoscimento - è completamente viziato in quanto la domanda in questione è stata inoltrata al Ministero dell'Istruzione immediatamente prima di presentare la successiva domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi per cui si discute.

Contestualmente, è indiscutibile la buona fede del ricorrente, dall'aver utilizzato i moduli messi a disposizione a tal fine nell'unico sito web (www.miur.gov.it), condiviso da entrambi i Ministeri in questione, tuttora intestato quale M.I.U.R., nell'apposita pagina (www.miur.gov.it/riconoscimento-professionedocente?fbclid=IwAR2T2Uo6_nsapxgdwIx_e3Zg12uPCQFCaVPzVZCZldBZi3cyTvzjX2C_R7jA) nella quale sono, appunto, riportate esattamente le medesime modalità seguite dal ricorrente per la presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero. Pertanto, non può addebitarsi a danno dell'interessato la contraddittorietà dell'azione della P.A. che avrebbe

avuto l'obbligo di aggiornare gli atti e i moduli prima di sanzionare la presunta inidoneità di quelli già resi disponibili attraverso il proprio canale istituzionale.

Per di più, se si legge l'ordinanza ministeriale n. 60/2020, all'art. 1, co. 2 – rubricato “oggetto e definizioni” - stabilisce espressamente che “ai fini della presente ordinanza, sono adottate le seguenti definizioni: a) Ministro: il Ministro dell'Istruzione; b) Ministero: **il Ministero dell'Istruzione ...**”. Orbene, all'art. 7, co. 4, lett. e), della predetta O.M., si fa espresso richiamo al titolo di accesso conseguito e riconosciuto dal “**Ministero**”, per cui è la stessa Amministrazione Scolastica centrale ad aver indicato il Ministero dell'Istruzione quale articolazione ministeriale statale competente all'evasione delle domande di riconoscimento in questione. Anche sotto tale profilo, è principio generale, vieppiù applicato in caso di procedure selettive, che le eventuali contraddizioni interne agli atti e provvedimenti della P.A. non possono certo riverberarsi in danno del privato istante, che legittimamente si affida a detti atti.

Dalla grave contraddizione degli atti della stessa Amministrazione ne discende che l'esclusione disposta nei confronti del ricorrente – il quale ha regolarmente prodotto la domanda di riconoscimento, che ha poi indicato anche nella successiva domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi nelle successive caselle all'uopo previste dalla piattaforma di inoltro istanze on-line – è del tutto illegittima e va annullata, anche in considerazione del fatto che potrà essere sanata mediante trasmissione al dicastero Competente. Tra l'altro, la nota prot. n. 1219 del 10.8.2021 è un mero parere interno non vincolante che – in un certo qual modo – si limita soltanto a preannunziare alle Amministrazioni Scolastiche periferiche l'orientamento che l'Amministrazione Scolastica centrale assumerà nella definizione delle domande di riconoscimento inoltrate: domande che, però, risultano tuttora pendenti e non ancora definite.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Stante la sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* il presente ricorso non potrà che essere accolto, anche con provvedimento cautelare monocratico .

Quanto al *fumus boni iuris* lo stesso è evidente dalle argomentazioni di cui sopra ;

Quanto al *periculum*, il pregiudizio patito non può che essere grave ed irreparabile, atteso che il ricorrente è stato escluso dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per il sostegno 1° Fascia, vedendosi,

perciò, completamente estromesso dal conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/2022.

A tal proposito si evidenzia che sono ancora in corso e proseguiranno sino al 31.12.2021 le procedure di attribuzione degli incarichi da GPS anche nella provincia di Agrigento, ragion per cui si appalesa indifferibile ed urgente l'inserimento del ricorrente nella Prima fascia ADSS sostegno, **circostanza questa che determina la sussistenza dei presupposti dell'estrema gravità ed urgenza ex art. 56 c.p.a., tali da legittimare la richiesta di adozione di idonee misure cautelari monocratiche non altrimenti procrastinabili in attesa della prima camera di consiglio utile.** Viceversa, la persistenza dell'estromissione del deducente dai suddetti elenchi aggiuntivi, lo scorrimento delle graduatorie e la conseguente copertura dei posti comporta l'inevitabile perdita del bene della vita agognato dallo stesso, con perdite gravi non solo in termini economici ma soprattutto in termini di professionalità e carriera, in quanto lo stesso in mancanza di incarico perde di fatto la possibilità di acquisire il relativo punteggio e di potere avanzare in graduatoria anche in relazione ai futuri anni scolastici.

Vieppiù, l'esclusione in questione, impedisce la partecipazione alla procedura straordinaria indetta ai sensi dell'art. 59 del D.L. 25.5.2021, n. 73, come convertito con L. 23.7.2021, n. 106, in forza della quale, ai docenti ricompresi nei menzionati elenchi aggiuntivi, esclusivamente per l'a.s. 2021/2022 è consentito non solo di essere destinatari di nomine a tempo determinato, ma anche di svolgere in tale anno il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 59/2017 (co. 6), superato il quale possono venire assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo (co. 8). Ne deriva che, con la disposta esclusione, viene a determinarsi un gravissimo pregiudizio con la sottrazione di un ineludibile requisito di partecipazione al procedimento speciale di reclutamento, non suscettibile di risarcimento.

Tutto ciò premesso si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo TAR di Roma adito

PRELIMINARMENTE in via cautelare, **anche con provvedimento monocratico ex art 56 cpa**, ovvero previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio, Suspendere l'esecuzione del

provvedimento di esclusione impugnato e degli provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, e adottare idonee misure cautelari volte a consentire al ricorrente di essere ammesso, con riserva ed effetto retroattivo negli elenchi aggiuntivi GPS 1° Fascia richiesti ed alla conseguente chiamata in servizio nell'ambito della procedura di attribuzione degli incarichi, tuttora in corso.

NEL MERITO

RITENERE E DICHIARARE fondate le motivazioni di cui al presente ricorso e per l'effetto - annullare tutti gli atti impugnati, per le causali di cui in narrativa;

-conseguentemente CONDANNARE in forma specifica le Amministrazioni intime e e pertanto

- ammettere il ricorrente, con effetto retroattivo, all'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le Supplenze (G.P.S.) di cui all'O.M. richiamata per la classe di concorso ADSS (sostegno scuola secondaria).

- ordinare all'Amministrazione resistente, ad ammettere il ricorrente nell'elenco aggiuntivo della prima fascia delle G.P.S. nella classe di concorso come sopra specificata.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto

ISTANZA EX ART. 41, CO. 4, C.P.A. DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

Considerato l'elevato numero dei candidati inseriti nelle graduatorie per la classe di concorso ADSS sostegno scuole superiori valida per la provincia di Agrigento, che potrebbero rivestire la posizione di controinteressati, un'eventuale notifica a tutti i soggetti inseriti in tale graduatoria si rivelerebbe particolarmente gravosa e difficile da effettuare nei modi ordinari, ciò posto, quindi, SI CHIEDE - ai sensi dell'art. 41, co. 4, c.p.a. - che l'Illmo Presidente Voglia disporre che le notifiche in questione vengano effettuate per pubblici proclami utilizzando 'apposita sezione dedicata sul sito del Ministero dell'Istruzione, ovvero prescrivendone le ulteriori e diverse modalità che verranno ritenute opportune.

SI ALLEGANO DOCUMENTI INDICATI IN NARRATIVA COME DA SPECIFICO ELENCO IN ATTI.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e ha valore indeterminabile ma è esente dal contributo unificato in quanto il ricorrente rientra nei limiti di reddito indicati dalla normativa vigente come da dichiarazione allegata.

S. Stefano di Camastra, 29.10.2021

Avv. Santina Franco